

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

N. 2359 del Registro di Repertorio

N. PS01/2026 del Registro delle Concessioni

ATTO FORMALE SUPPLETIVO AI SENSI DELL'ART. 24 REG. COD. NAV.

Atto formale con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, codice fiscale 00093910420, concede alla Lisa Group s.r.l., codice fiscale e partita Iva 04846810283 con sede legale in Pesaro, Strada Tra i Due Porti n. 48, l'ampliamento dello specchio acqueo - in variazione all'Atto Formale n. 5/2003 e Atto suppletivo n. 01-1/2017 di superficie pari a mq 1.135,60 con inserimento di nuovi corpi morti in numero pari a tre per la durata pari a quelle del titolo originario e pertanto fino alla data del 18/02/2036 giusta proroga ex lege ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 04 (quattro) del mese di Marzo nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, innanzi a me Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C., designato alla ricezione degli atti di concessione dei beni demaniali marittimi, giusta Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 del Regolamento Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, sono comparsi dianzi a me in presenza:

da una parte

l'Ing. Vincenzo Garofalo, nato a Messina il 30/11/1958 codice fiscale [REDACTED], il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ente di Diritto Pubblico ai sensi della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modificazioni, con sede in Ancona, Molo S. Maria - Porto, codice fiscale 00093910420 (CF. 00093910420), nominato con D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022 e domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, nel seguito nominata anche "Adsp" o "Autorità di Sistema";

e dall'altra

il Dott. Roberto Napolitano (C.F. [REDACTED]) il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Procuratore speciale della Società Lisa Group s.r.l., codice fiscale e partita iva 04846810283 con sede legale in Pesaro, Strada Tra i Due Porti n. 48, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA delle Marche al n. Rea PS-193775, nel seguito denominata anche "Concessionario";

SI PREMETTE

1) Con Atto Formale n. 5/2003 stipulato dall'allora competente Capitaneria di Porto di Pesaro in data 17/12/2003 (rep. n. A/146/2003), è stato assentito il mantenimento in concessione ex art. 36 Cod. Nav. di un compendio di complessivi mq 10.411 destinato alla cantieristica navale a favore del Cantiere Navale di Pesaro s.r.l. per la durata di anni 30 con decorrenza dalla data di approvazione dell'atto da parte della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione marittima interna

intervenuta con Decreto in data 19/02/2004, con scadenza originaria al 18/02/2034.

2) con licenza di subingresso n. 1/2016 rilasciata in data 21/04/2016 (rep. n. A/17/2016) dall'allora competente Capitaneria di Porto di Pesaro la società Lisa Group s.r.l. codice fiscale e partita Iva 04846810283 con sede legale in Pesaro, Strada Tra i Due Porti n. 48 è stata autorizzata a subentrare nel godimento della concessione demaniale marittima di cui al superiore Atto Formale.

3) Con Atto Formale Suppletivo n.01-1/2017 rep. 1203 rilasciato in data 24/10/2017 per l'ammodernamento tramite ampliamento e ristrutturazione del complesso produttivo afferente il cantiere navale denominato "Cantiere Navale Rossini" di Pesaro per esercitarvi attività cantieristica di manutenzione e refitting di grandi imbarcazioni e yachts fino a 60 metri;

3) I suddetti titoli demaniali, in forza dell'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215, sono prorogati di anni due con nuova scadenza al 18/02/2036.

4) Con nota acquisita a prot. 0008933 del 13/05/2025 la società Lisa Group s.r.l. presentava istanza per autorizzazione ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. per ampliamento dello specchio acqueo - in variazione all'Atto Formale n. 5/2003 e Atto suppletivo n. 01-1/2017, di una superficie di mq 1.135,60 con inserimento di nuovi corpi morti in numero pari a tre.

5) Con nota prot. 14539 del 21/07/2025 si provvedeva ad avviare il procedimento per acquisire i pareri di competenza delle rispettive

Amministrazioni coinvolte;

6) In data 21/07/2025 si provvedeva ad ostendere l'avviso pubblico ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., con pubblicazione sul sito istituzionale e albo pretorio dell'Autorità di Sistema e richiesta di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Pesaro e della Capitaneria di Porto di Pesaro, giusta nota prot. 14542 del 21/07/2025.

7) Con le note prot. 16287 del 12/08/2025 e prot. 16845 del 25/08/2025 venivano acquisite rispettivamente dal Comune di Pesaro e dalla Capitaneria di Porto di Pesaro le attestazioni in ordine all'avvenuta pubblicazione, sui rispettivi Albi Pretori.

8) Nei termini conferiti non pervenivano opposizioni e/o osservazioni.

9) Con nota acquisita a prot. 15728 del 05/08/2025 la società Lisa Group s.r.l. produceva le integrazioni richieste con la nota di avvio del procedimento prot. 14539 del 21/07/2025.

9) Con nota prot. 13900 dell'08/09/2025 assunta a prot. 17702 di pari data, la Capitaneria di Porto di Pesaro, esprimeva parere favorevole al rilascio della presente concessione suppletiva, subordinandola al rispetto delle prescrizioni indicate al punto 6) del presente atto.

10) Con Delibera n. 52 del 30/09/2025 il Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lettera f) della L. 84/1994, esprimeva favorevole parere al rilascio del presente titolo demaniale;

11) Con nota prot. 20154 del 10/10/2025 l'Adsp richiedeva gli adempimenti funzionali al rilascio del presente titolo concessorio, pervenuti con nota assunta a prot. 22201 del 10/11/2025 e successiva integrazione assunta a prot. 3484 del 02/03/2026;

Orbene, vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge;

Visti gli atti d'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, confermano la narrativa che precede e che, in quanto tale, forma parte integrante del presente atto, e convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1- Recepimento delle premesse

Le premesse e gli allegati, anche laddove non materialmente annessi al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso

Art. 2 – Oggetto e durata della concessione

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale concede a Lisa Group s.r.l., come sopra generalizzata, l'ampliamento dello specchio acqueo, già assentito con Atto Formale n. 5/2003 e Atto Formale Suppletivo n.01-1/2017, per una superficie di mq 1.135,60 con inserimento di nuovi corpi morti in numero pari a tre, come da planimetrie allegate (allegato n. 1).

La durata della concessione è pari al titolo originario a cui accede e pertanto scadrà alla data 18/02/2036, beneficiando della proroga di legge prevista per il titolo principale ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215.

Art. 3 - Canone

Il canone demaniale suppletivo, come stabilito ai sensi del Regolamento

Amministrazione Demanio approvato con Ordinanza Commissariale n. 22 del 29/09/2021, ante riforma e Decreto Interministeriale n. 15/11/1995 n. 595, attuativo dell'art. 03 comma 2 del D.L. 400/1993, convertito con modificazione dalla Legge n. 494/1993 come modificato dalla legge di conversione del 13/10/2020 n. 126 – Articolo 2 “cantieristica”, è determinato come segue:

Canone base anno 2026: €4.000,22, salvo congruaggio in base all' indice che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Canone base anno 2026 (dal 04/03/2026 al 31/12/2026): €3.320,73, giusta determina n. 26/0003/PS trasmessa con nota prot. 3357 del 27/02/2026 e salvo congruaggio in base all' indice che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il suddetto canone è stato versato in data 27/02/2026, giusta quietanza assunta a prot. 3484 del 02/03/2026 (allegato n. 2).

Per il corrente anno 2026 e per gli anni successivi, con decorrenza dal 01/01/2027, il canone base anno 2026 pari a €4.000,22, sarà rivalutato in base agli indici Istat che saranno comunicati dal Ministero delle Infrastrutture Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.

Art. 4 – Documenti, Cauzioni e polizze

Ai fini del rilascio del presente titolo, la società ha presentato con documentazione acquisita al prot. n. 22201 del 10/11/2025 e relativa integrazione acquisita al prot. n. 3484 del 02/03/2026:

- Cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali, e di eventuali penali e/o interessi di mora, e comunque dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, nonché a tutela dell'integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato, ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. la somma di €8.500,00 (euro ottomilacinquecento/00) versati in numerario in data 07/11/2025 come da quietanza che si allega (allegato n. 3);
- polizza RCT RCO n. 799A3986 con versamento premio per il semestre 2026, rilasciata in data 15/11/2023 emessa dalla società Zurig Insurance Europe AG per il massimale pari a €5.000.000,00 (allegato n. 4);
- polizza incendio, fulmine e scoppio n. 450146894 emessa dalla società Generali Italia S.p.A. con vincolo a favore della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la partita ricorso terzi per l'importo di 500.000,00 (allegato n. 5).

Art. 5 – Obblighi di manutenzione

Sono a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria conseguenti all'uso dei beni oggetto in concessione compresi tutti gli interventi necessari per la conduzione del bene demaniale ricevuto in concessione.

Art. 6 - Obblighi e responsabilità generali della Concessionaria

Il concessionario:

- a) si impegna a rispettare tutti gli obblighi e oneri derivanti dall'Atto Formale n. 5/2003 (rep. n. A/146/2003) e Atto Formale Suppletivo n.01-1/2017 rep. 1203 citati in premessa.
- b) i tre corpi morti non dovranno recare interferenze rispetto al transito/manovra delle unità destinate al traffico passeggeri o altri traffici interessanti il Porto di Pesaro.
- c) Le unità occupanti lo specchio acqueo in argomento, dovranno essere pronte a muoversi a richiesta dell'Autorità marittima ove si rendesse necessario per lo svolgimento delle relative attività di manovra delle motonavi destinate al traffico dei passeggeri e/o per eventuali esigenze di sicurezza portuale.
- d) non potrà, salvo l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, apportare alcuna modifica ai beni in concessione o installarvi impianti, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità. Le innovazioni autorizzate, qualora abbiano carattere di inamovibilità, saranno acquisite gratuitamente alla pertinenza demaniale marittima oggetto della concessione, senza alcun diritto a rimborso o compenso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne alla Concessionaria la rimozione, a spese di quest'ultima, alla scadenza della concessione.
- e) dovrà esercitare direttamente la concessione, restando espressamente vietata, sotto pena di decadenza della concessione stessa, qualsiasi forma di cessione a terzi dell'uso dei beni demaniali concessi, anche se a titolo gratuito, salvo acquisizione preventiva di autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav.

- f) non potrà destinare i beni concessi a usi diversi da quelli indicati.
- g) Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta il rilascio di nuova concessione su domanda da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le spettanze dovute relative al nuovo periodo della concessione.
- h) L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.
- i) Parimenti, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni previste, in cui il concessionario fosse incorso.
- j) Nei suddetti casi di revoca della concessione e/o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a

proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

- k) In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.
- l) Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca e/o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.
- m) Il concessionario sarà direttamente responsabile verso

l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

- n) Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.
- o) La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:
- p) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- q) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica

ed ambientale.

- r) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- s) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- t) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle strutture in concessione.

- u) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi. Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- v) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- w) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- x) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- y) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare

conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia e urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI.

- z) Il concessionario dovrà fornire all'Autorità Portuale di Ancona, per conoscenza, copia della documentazione relativa alle procedure di prevenzione incendi ai sensi del D.Lgs.151/2011 e ss.mm.ii.
- aa) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- bb) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- cc) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

Art. 7- Condizione risolutiva espressa

Il presente titolo è rilasciato sotto condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., giusta domanda di

implementazione della B.D.N.A.
PR_PUUTG_Ingresso_0011701_20260226 nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina, il concessionario decadrà dal presente titolo e da tutti i benefici ad esso riconnessi, senza diritto ad alcun indennizzo e/o ristoro e/o risarcimento comunque denominato.

Art. 8 – Consegna dei beni

Si dà atto che il concessionario è già in possesso degli spazi demaniali oggetto della concessione e pertanto nessuna formale consegna sarà effettuata.

Art. 9 - Modifiche

Le previsioni del presente atto possono essere modificate in forza di previsioni di legge successive eterointegranti il presente atto e di disposizioni emanate o emanande dall'Autorità di Sistema Portuale.

Per quanto non espressamente contemplato nell'atto di concessione si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione e relativo Regolamento, della Legge 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche, nonché le altre norme vigenti in materia, e, mancando queste, le disposizioni del Codice Civile.

Art. 10 – Sede - Controversie - Rinvio normativo

Per tutti gli effetti, il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pesaro, Strada Tra i Due Porti n. 48, presso la propria sede legale e di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: lisagroup@pec.it, con impegno a comunicare ogni eventuale futura variazione degli stessi all'indirizzo di posta elettronica

certificata dell'Autorità di Sistema: segreteria@pec.porto.ancona.it, presso cui l'Autorità di Sistema elegge il proprio domicilio digitale per qualsivoglia comunicazione inerente il presente atto. Per tutte le controversie le parti dichiarano di assoggettarsi alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Art. 11 - Tutela della privacy

L'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –GDPR) rende la seguente informativa sulle modalità di trattamento dei dati forniti. Il Titolare del trattamento è l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, con sede in Ancona, Molo Santa Maria s.n.c.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'Avv. Massimiliano Galeazzi telefono 071/2210265 email: privacy@porto.ancona.it. La finalità del trattamento dei dati conferiti e riportati nelle istanze e nella documentazione presentate, nonché nel presente Atto Formale è strettamente connessa al procedimento amministrativo cui essi sono destinati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti e/o ritenuti opportuni e/o necessari da espletarsi per la definizione della relativa pratica. I dati potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati saranno comunicati ad Autorità giudiziaria, Ministero dell'Interno/Prefetture, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale e sul sito Amministrazione Trasparente. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 10 del GDPR. Per quanto non riportato

si rinvia all'informativa completa, consultabile e scaricabile al link:
<https://porto.ancona.it/it/page/133245>.

Art. 12 - Spese di registrazione e di bollo, inerenti e conseguenti

Qualsiasi spesa inerente e conseguente il presente Atto è a totale ed esclusivo carico del Concessionario che ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e di bollo mediante versamento tramite pagoPa.

Elenco allegati:

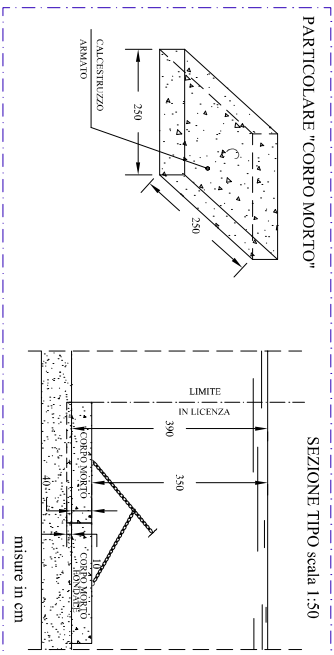
1. Planimetrie specchio acqueo.
2. Quietanza pagamento canone 2026.
3. Ricevuta di Cauzione versata in numerario.
4. Polizza RCT-RCO
5. Polizza incendio, fulmine e scoppio

Richiesto io Ufficiale Rogante, omessa la lettura degli allegati a richiesta e su dispensa dei comparenti che dichiarano di averne esatta conoscenza, ho ricevuto e reso pubblico il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile ai sensi di legge, in n. 17 pagine intere, così come risultanti a video e ne ho data lettura ai comparenti che da me interpellati, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà e con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono qui in fine con firma digitale i cui certificati si attesta sono in corso di validità.

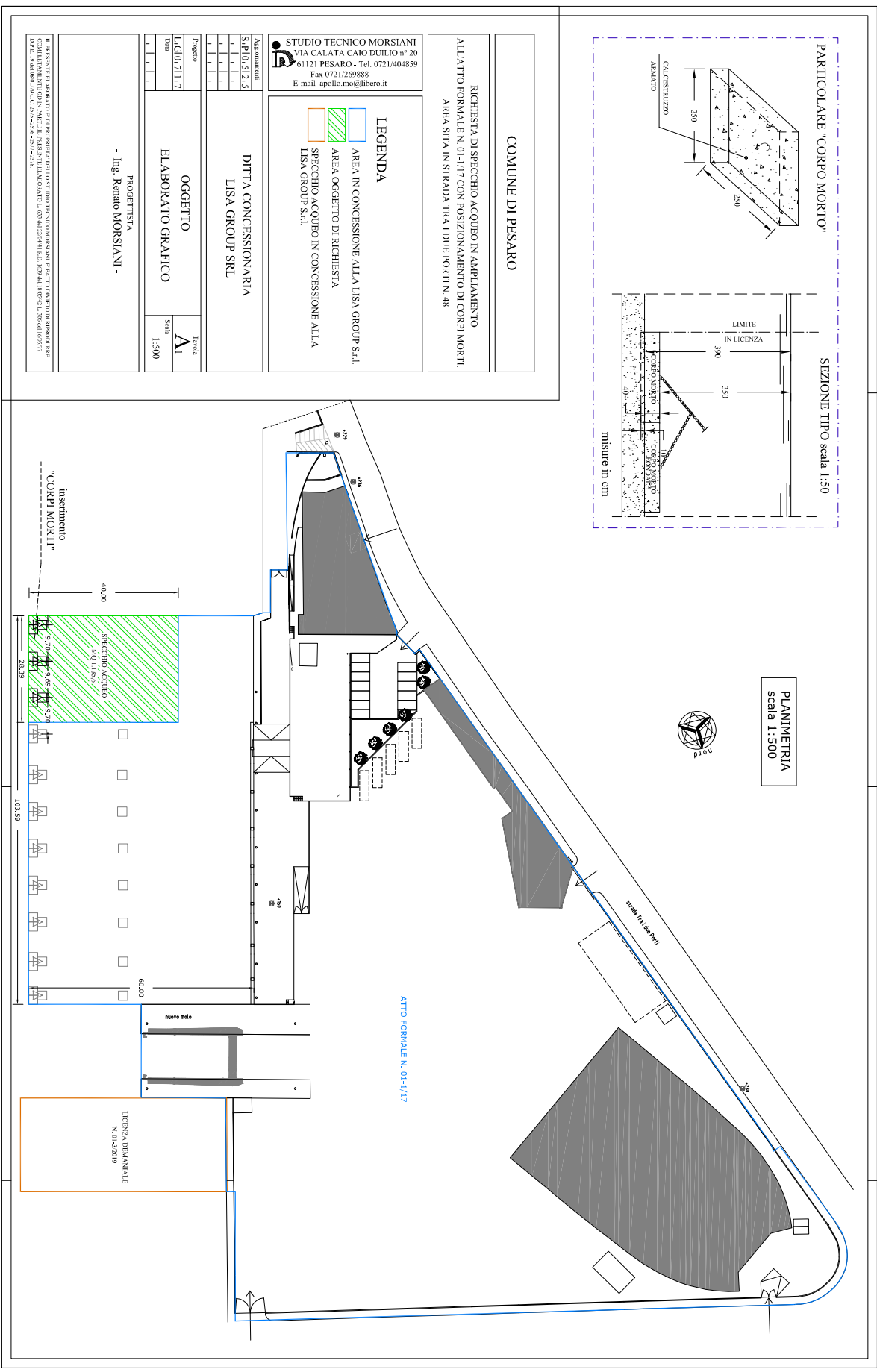
Firmato: Dott. Roberto Napolitano - firmato digitalmente

Ing. Vincenzo Garofalo – firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante – Dott.ssa Maria Grazia Pittalà – firmato digitalmente



PLANIMETRIA
scala 1:500



Ricevuta del: 05/03/2026 ora: 16:02:10

Utc: 1772722927058404

Utc_string: 2026-03-05T16:02:07.058404+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 05/03/2026

Ora invio: 16:02:07

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 20260305

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 237547572

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: [REDACTED]

Ufficio delle entrate competente:

TQD - Ufficio Territoriale di ANCONA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 1.027,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00093910420

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 2359/2026 (del codice fiscale: [REDACTED])

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 1641 del 05/03/2026

TQD Ufficio Territoriale di ANCONA - Entrate

Tributo		Importo
9801 IMPOSTA REGISTRO - TERRENI	797,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	230,00 Euro	